

STATUTO

VISION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREVISO TV VIA CASTAGNOLE 20

Numero REA: TV - 258896

Codice fiscale: 03291020265

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" REP.115228 RACC.36940

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione, natura e sede)

In conformità dell'art. 1 lettera a) e dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché in conformità dell'art. 34, comma 1, lett. c) e dell'art. 36 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è costituita la Società Cooperativa Sociale Consortile denominata "Vision Società Cooperativa Sociale Consortile" - Onlus (d'ora in avanti, per brevità, anche "Società Cooperativa Consortile").

La Società Cooperativa Consortile, consorzio stabile costituito nella forma di società consortile ai sensi degli articoli 27 e 27bis del D. Lgs. C.P.S. n. 1577 del 14/12/1947 tra società cooperative sociali, opererà precipuamente nell'ambito di quei contratti pubblici di cui all'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 la cui esecuzione, nel perseguimento dello scopo mutualistico indicato al successivo art. 3, rientra nell'oggetto sociale di cui all'art. 4 e a tal fine, anche in forza dell'impegno reciprocamente assunto dai soci consorziati, istituisce una comune struttura di impresa.

La Società Cooperativa Consortile ha sede nel Comune di Treviso (TV).

La Società Cooperativa Consortile potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 (Durata)

La Società Cooperativa Consortile ha durata fino al 31 dicembre 2086 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, senza diritto di recesso per i soci che non hanno consentito alla delibera.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico e sociale)

La Società Cooperativa Consortile non ha scopo di lucro, ma ai sensi dell'art.1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. La Società Cooperativa Consortile parimenti persegue lo scopo mutualistico di far conseguire ai soci vantaggi economici e sociali da ricevere da essa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili.

La Società Cooperativa Consortile è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

La Società Cooperativa Consortile, promossa dal "Consorzio Provinciale Intesa cooperativa sociale consortile" a cui aderisce, si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Società Cooperativa Consortile, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Società Cooperativa Consortile intende realizzare i propri scopi sociali

mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei fruitori dei servizi e di Enti con finalità solidaristiche attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Società Cooperativa Consortile impiega principalmente le cooperative socie, dando occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Inoltre, ed a qualsiasi fine: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e comunque in misura mai superiore a quella massima prevista dalle leggi speciali per il conseguimento delle agevolazioni fiscali; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Società Cooperativa Consortile, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Società Cooperativa Consortile può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1. La Società Cooperativa Consortile, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto:

- la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

In generale la Società Cooperativa Consortile curerà tutta la fase di preparazione delle gare a cui deciderà di partecipare, si avvarrà all'uopo di tutti i consulenti che riterrà opportuno nella fase di progettazione dei servizi, gestirà poi in proprio o tramite le cooperative associate i servizi aggiudicati.

In generale offrirà:

- 1 - servizi socio assistenziali e sanitari di qualsiasi ordine e tipo;
- 2 - servizi di trasporto persone svantaggiate e non con qualsiasi mezzo e senza nessun limite territoriale.

In particolare e a titolo esemplificativo e non esaustivo elenca le seguenti attività come parte fondamentale del proprio oggetto sociale:

servizi sanitari:

- gestione diretta o tramite cooperative socie di ospedali di comunità, hospice, case di riposo;
- gestione diretta o tramite cooperative socie di reparti di qualsiasi specialità medica (a solo titolo di esempio: cardiologia, chirurgia generale, ortopedia);
- gestione diretta o tramite cooperative socie di ambulatori e studi dentistici, diagnostici di qualsiasi tipo quali radiologia, TAC, dentistici, medici, infermieristici, pediatrici, ambulatori polifunzionali anche attrezzati ad effettuare prelievi del sangue e conseguentemente le analisi dei laboratorio di tutti i tipi (ad esempio: sangue, urine, feci, ecc.).
- gestione e organizzazione di tutti i servizi sanitari e sociali erogabili a domicilio quali ad esempio:

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

- ADI - A assistenza domiciliare riabilitativa sanitaria
- ADI - B assistenza domiciliare infermieristica sanitaria
- ADI - C assistenza domiciliare programmata sanitaria
- ADI - D assistenza domiciliare integrata sanitaria (cure palliative)

- ADI - E assistenza ospedaliera a domicilio (sanitaria)
- ADI - con intervento socio assistenziale.
- gestione di ambulatori e servizi di:
 - Ambulatorio -Specialistico
 - Ambulatorio chirurgico
 - Ambulatorio chirurgico con sala operatoria
 - Ambulatorio dialisi
 - Ambulatorio di medicina dello sport di 1° livello
 - Ambulatorio di medicina dello sport di 2° livello
 - Ambulatorio di medicina dello sport di 3° livello
 - Ambulatorio Medicina Fisica, Riabilitazione, Recupero e Rieducazione
 - Ambulatorio/Studio Veterinario con accesso di animali
 - Ambulatorio-Procreazione medicalmente Assistita di 1° livello
 - Ambulatorio-Procreazione medicalmente Assistita di 2° livello
 - Ambulatorio-Procreazione medicalmente Assistita di 3° livello
 - Ambulatorio-Crioconservazione Gameti Maschili
 - Ambulatorio-Studio Odontoiatrico
- Strutture, corsie ospedali di degenza e lungo degenza
- Attività Radioterapica
- Attività Vaccinali
- Centri-Presidi Riabilitazione funzionale Disabili
- Centro Salute Mentale
- Centro Diurno Psichiatrico
- Clinica Veterinaria o Casa di Cura Veterinaria
- Comunità-Terapeutica-Residenziale-Psichiatrica C.T.R.P.
- Day-Hospital
- Day-Hospital-Psichiatrico
- Day-Surgery
- Diagnostica per Immagini
- Gestione Farmaci e Materiale Sanitario
- Hospice
- HRSA
- Laboratorio Veterinario
- Medicina di Laboratorio
- gestione di reparto e di servizi sanitari per le seguenti specialità:
 - allergologia
 - anatomia ed istologia patologica
 - cardiocirurgia pediatrica
 - cardiocirurgia
 - cardiologia
 - chirurgia generale
 - chirurgia maxillo-facciale
 - chirurgia pediatrica
 - chirurgia plastica
 - chirurgia toracica
 - chirurgia vascolare
 - medicina sportiva
 - ematologia, immunoematologia
 - malattie endocrine, diabetologia
 - immunologia

- geriatria
- malattie infettive tropicali
- medicina del lavoro
- medicina generale
- unità spinale
- nefrologia
- neurochirurgia
- neurologia
- neuropsichiatria infantile
- oculistica
- odontoiatria e stomatologia
- ortopedia e traumatologia
- ostetricia e ginecologia
- otorinolaringoiatria
- pediatria
- psichiatria
- tossicologia
- urologia
- terapia intensiva
- unità coronarica
- dermatologia
- emodialisi
- recupero e riabilitazione
- fisiopatologia riproduzione umana
- gastroenterologia
- medicina nucleare
- neonatologia
- oncologia
- oncoematologia pediatrica
- oncoematologia
- pneumologia-fisiopatologia respiratoria-tisiologica
- radiologia
- radioterapia
- reumatologia
- terapia intensiva neonatale
- neuro riabilitazione
- neurochirurgia pediatrica
- nefrologia pediatrica
- urologia pediatrica
- anestesia e rianimazione
- microbiologia e virologia
- radiodiagnostica
- neuroradiologia
- immunoematologia e trasfusionale;
- gestione ed erogazione di servizi sanitari ed organizzativi nelle Unità territoriali di Assistenza Primaria UTAP sia in ambulatorio che a domicilio e in strutture sanitarie quali ospedali di comunità e hospice e reparti di lungo degenza e di assistenza post operatoria;
- gestione e organizzazione di tutte le attività caratterizzanti un pronto soccorso, dalle attività di trasporto a quelle cure in emergenza a bordo di qual-

siasi tipo di mezzo di trasporto a quelle di strutture attrezzate all'uopo per la medicina di urgenza;

- servizi di gestione e erogazioni di servizi sanitari di supporto alle attività del pronto soccorso, con attività tipiche di guardia medica al fine di supportare e alleggerire le attività dei Pronto soccorso;
- gestire poliambulatori nel territorio, farmacie, ambulatori veterinari, ambulatori di servizi sanitari riabilitativi quali ad esempio: fisioterapia, logopedia, ortottico, psicomotricità.

Trasporti sanitari:

- l'organizzazione e/o l'esecuzione direttamente o a mezzo dei Soci, con ambulanze, o comunque con mezzi idonei allo scopo, del trasporto anche a medio lungo raggio, sia privato che per strutture pubbliche, di persone (ammalate, politraumatizzati, portatori di handicap, e persone bisognose di cure prestate da personale qualificato durante il trasporto) nonché del trasporto di sangue, emoderivati, organi, attrezzature e altri materiali per conto proprio o di terzi, via terra, marittima ed aerea;
- l'istituzione e/o la gestione, nel rispetto delle norme di legge ed avvalendosi a tal fine di professionisti inseriti negli appositi albi od elenchi, di punti di pronto soccorso mobili e fissi, ambulatori, poliambulatori, centri riabilitativi, centri di analisi chimico biologiche, centri di accertamento diagnostici in generale, servizi di salvataggio ed ambulatori nelle località turistiche;
- la gestione dei servizi di trasporto pazienti in trattamento emodialitico con auto o ambulanza o a piedi con barella;
- la gestione dei servizi di accompagnamento per visite mediche anche interno alle strutture sanitarie con qualsiasi mezzo anche a piedi con barelle e ogni altro strumento adatto allo scopo;
- la gestione del servizio di ambulanze per manifestazioni sportive ed altri eventi, e la fornitura di ambulanze ad enti pubblici e privati, per lo svolgimento di servizi vari;
- la prestazione di servizi finalizzati all'assistenza sanitaria e all'esecuzione di operazioni di soccorso in supporto alla struttura pubblica e privata e a richiesta di privati cittadini;
- lo svolgimento dell'attività di erogazione del servizio di trasporto infermi ed emergenza 118 con ambulanza.

Trasporti sociali:

- servizi, con autonoleggio con conducente, di trasporto e accompagnamento di persone svantaggiate (o persone a qualsiasi titolo non autosufficienti) per strutture pubbliche e per privati cittadini; servizi di trasporto e accompagnamento di alunni per scuole dell'obbligo;
- la gestione organizzativa (dalla parte logistica alla selezione, addestramento, organizzazione, gestione del personale) e il controllo su tutte le attività di trasporto e attività connesse facenti capo alla Società Cooperativa Consortile e alle società consorziate, al fine di certificarne la qualità, efficienza ed efficacia;
- la progettazione ed attuazione di percorsi formativi finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo sociale;
- lo svolgimento di tutte le attività dirette a favorire la crescita del gruppo dirigente della Società Cooperativa Consortile e delle Società consorziate, nonché dei loro soci e dipendenti, attraverso la gestione di corsi di formazione culturale, sociale e professionale, lezioni, conferenze e lo scambio di e-

sperienze significative;

- la costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, di banche dati inerenti il settore di trasporto di persone disabili e in stato di necessità e disagio;
- la gestione di centri di elaborazione dati o di altri servizi comuni necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale;
- l'effettuazione di studi e ricerche di mercato, loro elaborazione e traduzione in progetti operativi, con conseguente realizzazione e gestione;
- la costituzione di accordi e "partnership" con altri soggetti (pubblici o privati) per la realizzazione degli obiettivi sociali;
- l'esecuzione, a favore di enti pubblici o privati di tutti i livelli, di servizi di trasporto di persone su qualsiasi mezzo.

Servizi socio assistenziali

La promozione, l'organizzazione e la gestione diretta o tramite le consociate di servizi socio assistenziali rivolti a **minori, adolescenti e giovani** che possono comprendere:

- la gestione di comunità alloggio, centri di pronto intervento, centri ricreativi e aggregativi diurni, consultori familiari e per l'affido, punti di ascolto e counseling anche relativi all'orientamento scolastico;
- la gestione di asili nido, micronido, nido aziendale, nido integrato, centro infanzia, comunità educative per minori/adolescenti, comunità educativa per minori con pronta accoglienza, comunità educativa diurna per minori/adolescenti, comunità educativa mamma bambino, comunità familiare, comunità educativo riabilitative
- educativa di strada e animazione del territorio, interventi finalizzati all'informazione e prevenzione di comportamenti devianti/delinquenziali e dell'utilizzo di alcolici e sostanze stupefacenti, ogni tipologia di interventi e servizi di formazione, educazione ed animazione per genitori, minori, adolescenti e giovani;
- interventi di assistenza domiciliare presso la famiglia, la scuola, centri e altre strutture di accoglienza;
- gestione di servizi residenziali;
- indagini sociali sui fenomeni di disagio collegati a questa categoria e dei servizi attivi in materia.

La promozione, l'organizzazione e la gestione diretta o tramite le consociate di servizi socio assistenziali per **persone anziane** che possono prevedere:

- interventi di assistenza domiciliare o presso altre strutture di accoglienza;
- gestione di servizi e comunità residenziali (per soggetti autosufficienti e non autosufficienti), SAPA (Sezione Alta Protezione Alzheimer), SVP (Stati Vegetativi Permanenti), residenze protette, centri di riabilitazione;
- centri diurni (per soggetti autosufficienti e non autosufficienti) ed altre strutture nei quali favorire l'accoglienza, la socializzazione, l'animazione del tempo libero, lo stimolo culturale.
- interventi di formazione e supporto per familiari, caregiver, operatori e anziani stessi;
- ogni tipo di servizio culturale, di animazione e informazione per persone anziane.

La promozione, l'organizzazione e la gestione diretta o tramite le consociate di servizi socio assistenziali rivolti a **soggetti diversamente abili**, ovvero invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, portatori

di disagio ed emarginazione sociale per tossicodipendenza e/o alcolismo, minori in situazioni di disagio familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste agli artt. 47, 47 bis, 47 ter e 48 della L. 26 Luglio del 1975 n. 354, modificata dalla L.10 Ottobre 1986 n. 663 e successive modificazioni ed integrazioni, persone a rischio di emarginazione ed esclusione sociale che possono prevedere:

- interventi di assistenza domiciliare effettuati presso famiglie o altre strutture di accoglienza;
- gestione di servizi residenziali e semiresidenziali, alloggi protetti e comunità alloggio, SVP (Stati Vegetativi Permanenti), RSA per disabili;
- servizi di pronta accoglienza, centro servizi, attività e centri di riabilitazione;
- centri diurni, centri di alfabetizzazione e altre strutture grazie ai quali favorire l'accoglienza, la socializzazione, l'animazione del tempo libero, lo stimolo culturale.
- interventi di formazione, educazione, animazione e ricreazione per famiglie, operatori e persone in stato di disagio.
- la gestione di centri residenziali e semi residenziali per anziani, disabili, minori e altri soggetti in condizione di disagio e svantaggio;
- l'organizzazione, la promozione e la gestione di percorsi/attività educativi e formativi, attraverso laboratori, workshop, conferenze, ecc. in differenti contesti (educativi, assistenziali, ecc.) per le categorie sopra citate; interventi di sostegno per favorire il reinserimento sociale e l'inclusione;
- l'organizzazione e la gestione di percorsi di qualificazione professionale e di aggiornamento per il personale; interventi di supervisione e coordinamento di progetti ed interventi socio assistenziali ed educativi;
- l'organizzazione, la promozione e la gestione di attività di ricerca relativa ai fenomeni e alle tematiche riguardanti le diverse aree di intervento del Consorzio e delle sue consociate;
- l'organizzazione, la promozione e la gestione di attività di sensibilizzazione, informazione e animazione rivolte alle comunità locali con cui interagisce il Consorzio e le sue consociate e alle Istituzioni sulle tematiche oggetto dell'azione del Consorzio;
- la realizzazione (redazione e pubblicazione) e la diffusione editoriale e multimediale di libri, materiali informati, riviste, brochure, inerenti l'oggetto sociale;
- l'organizzazione e la gestione di mense sociali e scolastiche, di soggiorni vacanze, centri sociali e spazi con annessi esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande aperti a tutte le categorie sopra menzionate, familiari, operatori, soci e terzi;
- la gestione di centri sportivi;
- la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività sportive a livello dilettantistico;
- la promozione, l'organizzazione e la gestione di servizi turistici e ricettivi.

4.2. La Società Cooperativa Consortile, sempre nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha in particolar modo ad oggetto:

a) la partecipazione, in nome proprio, ma anche per conto e nell'interesse di tutti o di parte dei Soci consorziati come di seguito specificato, a tutte le procedure ad evidenza pubblica (ivi comprese le trattative private e le procedure negoziate con o senza previa pubblicazione di bando) (d'ora in avanti, per

brevità, anche genericamente indicate come "procedure ad evidenza pubblica") indette per l'affidamento di quei contratti pubblici quali definiti all'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 aventi ad oggetto una o più attività e/o iniziative tra quelle di cui al precedente punto 4.1 (d'ora in avanti, per brevità, anche "contratti pubblici");

b) l'esecuzione dei contratti pubblici di cui alla lettera a) che precede;

c) la promozione di iniziative di solidarietà professionali tra i soci.

4.3. Nel rispetto delle leggi vigenti in materia ed al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società Cooperativa Consortile potrà - non in via prevalente e senza che ciò possa costituire esercizio professionale nei confronti del pubblico - compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie non nei confronti del pubblico, rilasciare fidejussioni, avalli e garanzie anche a favore di terzi, assumere partecipazioni in altre imprese comunque organizzate, costituite o costituenti, aventi attività affini o complementari, nei limiti in cui, per la misura e l'oggetto come sopra determinato.

4.4. La Società Cooperativa Consortile potrà:

a) partecipare alla procedure ad evidenza pubblica indette per l'affidamento di contratti pubblici;

b) stipulare e sottoscrivere tutti i contratti pubblici od altri atti ad essi relativi;

c) eseguire e/o far eseguire depositi e/o concedere o far prestare garanzie;

d) ricevere ed effettuare pagamenti attraverso ogni più opportuno mezzo;

e) eseguire le prestazioni oggetto dei contratti pubblici, in conformità con quanto previsto nel presente statuto;

f) organizzare, coordinare e disciplinare l'esecuzione degli interventi e delle prestazioni e le attività dei soci consorziati relative ai punti precedenti;

g) curare i rapporti con i Committenti e/o i Concedenti e con tutte le Amministrazioni e gli Enti in qualsivoglia modo e misura interessati alla esecuzione degli interventi e delle prestazioni;

h) compiere le operazioni promozionali, commerciali, industriali, finanziarie e di credito, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto consortile, fermo quanto previsto in precedenza.

La Società Cooperativa Consortile potrà, inoltre, svolgere in nome proprio, ma per conto e nell'interesse di tutti o parte dei soci consorziati, ogni attività connessa e/o preordinata all'oggetto innanzi indicato e ogni operazione connessa alla migliore realizzazione delle attività costituenti il proprio oggetto.

La Società Cooperativa Consortile potrà, per conto di tutti o di parte dei soci consorziati, riunirsi temporaneamente con altri concorrenti, ovvero far parte di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del d.lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, anche costituiti in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter c.c. e degli articoli 27 e 27bis del D. Lgs. C.P.S. n. 1577 del 14/12/1947.

L'esistenza di una "comune struttura di impresa" non esclude che la Società Cooperativa Consortile, operando in nome proprio ma per conto di tutti o parte dei consorziati, abbia facoltà di far eseguire i lavori direttamente dai Soci consorziati senza che ciò costituisca subappalto. In tal caso, ferma restando la responsabilità sussidiaria e solidale dei Soci consorziati nei confronti del soggetto appaltante, l'attività della Società Cooperativa Consortile, ove richiesta, si limiterà al coordinamento dei lavori delle imprese consorzia-

te ed alla loro rappresentanza nei confronti della stazione appaltante.

4.5. La Società Cooperativa Consortile potrà inoltre, con indicazione meramente esemplificativa:

- dare adesione e partecipazione ad enti consortili ed organismi consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- finanziare e promuovere, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 381 del 08/11/1991, lo sviluppo di "Cooperative Sociali" e di loro Consorzi, e ciò anche tramite l'assunzione di partecipazioni ed interessenze nei suddetti enti, con esclusione di qualsiasi fine di collocamento sul mercato;
- concedere avalli e cambiali, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Società Cooperativa Consortile aderisce, nonché a favore di altre cooperative e società, sempre ed esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico;
- avvalersi di tutte le provvidenze messe in essere dagli enti locali (Comuni, Regioni, Comunità Montane), dallo Stato e dalla Comunità Economica Europea ed utilizzare le prestazioni degli organismi finanziari di questi enti e da essi controllati;
- promuovere, gestire, istituire corsi di qualificazione professionale anche nei confronti dei non soci purché congruenti agli obiettivi sociali;
- mettere a disposizione degli enti aderenti alla Società Cooperativa Consortile, in conformità agli scopi mutualistici dell'autogestione, la propria capacità produttiva nonché la professionalità dei propri soci;
- acquisire la proprietà di beni immobili da destinare a sede sociale o da utilizzare in funzione strumentale alle attività esercitate;
- acquisire e raccogliere, sempre al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, fondi con obbligo di rimborso, in qualsiasi forma, dai soci, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di risparmio, eventualmente anche istituendo una specifica sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di detti prestiti; e' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Solo come attività marginale, ma comunque strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, la Società Cooperativa Consortile può altresì assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, Enti e Associazioni specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a Società Cooperativa Consortile in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Società Cooperativa Consortile potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

La società cooperativa può gestire in proprio servizi di cui al presente artico-

lo oppure affidarle in gestione alla cooperative socie e affidarle a imprese qualificate per l'erogazione dei servizi citati.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI E QUOTE

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)

Compatibilmente con le disponibilità organizzative e le possibilità tecniche della Società Cooperativa Consortile, il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori:

- a) le cooperative sociali legalmente costituite;
- b) le cooperative non sociali, associazioni ed enti senza finalità di lucro, persone giuridiche pubbliche o private, comunque rientranti tra i soggetti che possono rientrare in consorzi stabili ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c), d.lgs. 163/06 s.m.i..

La base sociale, ai sensi dell'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n.381, deve essere formata in misura non inferiore al settanta per cento (70%) da cooperative sociali. Non possono essere soci cooperative in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o comunque prive di uno qualsiasi dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006.

Non può essere socio chi si trova nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2527 C.C.

I soci cooperatori (persone giuridiche, Enti ed Associazioni) devono prevedere nei loro Statuti il finanziamento, il sostenimento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Nei rapporti mutualistici i soci, quale che sia la categoria di loro appartenenza, hanno diritto alla parità di trattamento, per uguali apporti quantitativi e qualitativi e per medesime condizioni di instaurazione dei rapporti stessi.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- la denominazione o la ragione sociale, la sede e la data di costituzione;
- le attività che esercita o intende esercitare;
- l'entità della quota che intende sottoscrivere;
- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
- la persona designata a rappresentare il socio in seno all'assemblea della Società Cooperativa Consortile, qualora sia diversa dal legale rappresentante;
- ogni elemento utile a comprovare i requisiti soggettivi ed oggettivi dell'aspirante socio;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- la espressa e separata dichiarazione di accettazione delle clausole compromissorie contenute nel presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera arbitrale.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore;
- 2) estratto della deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio d'Amministrazione, relativa alla partecipazione alla Società Cooperativa Consortile, con l'indicazione della quota sociale da sottoscrivere e della persona delegata a rappresentare, a tutti gli effetti, la medesima in seno alla Società Cooperati-

va Consortile.

3) l'elenco delle cariche sociali e il numero dei soci.

Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo Statuto delle cooperative associate dovrà essere data comunicazione alla Società Cooperativa Consortile entro 30 (trenta) giorni dalla avvenuta approvazione della modifica.

Non può essere socio chi si trova nelle condizioni previste da secondo comma dell'art. 2527 CC..

L'ammissione di un nuovo socio o comunque la fissazione delle condizioni di ammissione è fatta con deliberazione del Consiglio di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale esprime parere sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nella relazione al bilancio devono essere illustrate le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'ammissione alla Società Cooperativa Consortile di nuovi Soci consorziati non comporta - salvo espressa autorizzazione in tal senso del Committente o del Concedente - la modificazione del gruppo dei Soci consorziati operante nell'esecuzione dei singoli interventi.

Le quote di partecipazione, ed i diritti a queste inerenti, non sono trasferibili né possono essere sottoposte a usufrutto, cedute in pegno o costituite in garanzia, salvo deliberazione favorevole ed unanime del Consiglio di Amministrazione e fermo quanto previsto nel successivo art. 8.

La cessione della quota, ove consentita, non libera il cedente per le responsabilità relative alle attività svolte attraverso la Società Cooperativa Consortile.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

7.1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà tener conto anche della condizione economico-finanziaria contingente del socio:

- del capitale sottoscritto, rimborsabile secondo quanto previsto ai successivi articoli 11 e 12;

- dell'eventuale sovrapprezzo, non rimborsabile, calcolato secondo la precedente ultima sua determinazione deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

L'ammissione del nuovo socio è sottoposta alla condizione sospensiva del versamento da parte del nuovo socio della quota sociale e dell'eventuale sovrapprezzo di cui sopra, nonché dell'adempimento delle eventuali prescrizioni poste dal Consiglio di Amministrazione. L'ammissione diverrà pertanto efficace e verrà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo socio sia stato effettuato il versamento della predetta quota sociale e dell'e-

ventuale sovrapprezzo e siano state adempiute le eventuali prescrizioni poste dal Consiglio di Amministrazione.

Trascorso un mese dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione senza che si siano verificati gli eventi dedotti in condizione, l'ammissione rimarrà definitivamente inefficace.

7.2. I Soci consorziati si obbligano a partecipare in forma congiunta, attraverso la Società Cooperativa Consortile, salva diversa determinazione assunta dal Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo all'uopo nominato, a tutte le procedure ad evidenza pubblica indette per l'affidamento dei contratti pubblici.

Ove la Società Cooperativa Consortile deliberi di concorrere per l'affidamento di un contratto pubblico, i Soci consorziati non potranno concorrere per la acquisizione del medesimo contratto pubblico, al di fuori della Società Cooperativa Consortile ed in concorrenza con essa.

Nel caso che uno dei Soci consorziati dovesse violare l'obbligo di cui al precedente paragrafo, salva ed impregiudicata l'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle norme di legge, sarà tenuto al risarcimento del danno ai Soci consorziati per conto dei quali la Società Cooperativa Consortile avrebbe concorso, ferme restando le ulteriori determinazioni di cui all'art. 10.

7.3. I Soci consorziati si obbligano inoltre, ciascuno per quanto lo riguarda a rispettare e far proprie le determinazioni assunte dagli organi consortili e ad uniformare ad esse il proprio comportamento.

I Soci consorziati sono altresì obbligati a:

- a) segnalare tempestivamente al Consiglio d'Amministrazione o al Comitato esecutivo all'uopo nominato il proprio interesse a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica aventi le caratteristiche di cui al presente Statuto;
- b) trasmettere al Consiglio d'Amministrazione o all'Amministratore Delegato tutti i dati e notizie da questo richiesti ed attinenti agli scopi consortili;
- c) rimborsare le spese preventivamente deliberate e sostenute dalla Società Cooperativa Consortile per loro conto;
- d) prestare o fare rilasciare, in proporzione alla quota di partecipazione assunta nell'intervento, cauzioni, garanzie, fidejussioni, controgaranzie, coobbligazioni e mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione degli interventi e concorrere ai relativi oneri.

7.4. Per tutti i rapporti con la Società Cooperativa Consortile il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; la variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla Società Cooperativa Consortile.

7.5. Non adempiendo il socio a tali obbligazioni, entro un mese dalla comunicazione, il Consiglio di Amministrazione procederà alla sua esclusione e gli eventuali versamenti effettuati nel frattempo verranno incamerati dalla Società Cooperativa Consortile e versati alla riserva legale.

Art. 8 (Quote)

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote del valore nominale non inferiore a euro 1.032,90 (milletrentadue/90) e non superiore a euro 100.000,00 (centomila/00).

L'ammontare della quota di ciascun socio può essere rapportato alla quantità delle sue richieste, esigenze e/o domande di servizi e viene determinato secondo quanto stabilito dal regolamento.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società Cooperativa Consortile senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ricorrendo alle clausole compromissorie del presente Statuto.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Società Cooperativa Consortile. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro i successivi sessanta giorni, può proporre opposizione ricorrendo alle clausole compromissorie del presente Statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dall'accoglimento della domanda di recesso.

Per i rapporti mutualistici, il recesso può avere effetto con la chiusura dell'esercizio in corso o al massimo entro l'esercizio successivo, in ragione delle valutazioni fatte dal Consiglio di Amministrazione circa gli impegni ed i programmi precedentemente assunti dalla Società Cooperativa Consortile anche con l'adesione del socio receduto; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'accoglimento della domanda.

Art. 10 (Cause di esclusione. Altre cause di scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio consorziato)

L'esclusione del socio, oltre nei casi indicati dalla legge o dal presente statuto, può aver luogo quando il socio:

- 1) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- 2) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- 3) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del valore della quota sottoscritta o del sovrapprezzo o di eventuali contributi, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società Cooperativa Consortile ovvero nella prestazione e/o rilascio anche da parte di terzi delle cauzioni e/o fidejussioni;
- 4) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto mutualistico, cau-

si significativi danni materiali o d'immagine alla Società Cooperativa Consortile, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

5) venga a trovarsi nelle ipotesi previste dagli articoli 2286 e 2288 del Codice Civile;

6) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Società Cooperativa Consortile senza l'autorizzazione di questa;

7) non ottemperi alle decisioni compromissorie del titolo VIII dello Statuto,

8) senza giustificato motivo non partecipi, per due volte di seguito, alle assemblee regolarmente convocate.

L'esclusione del socio può essere deliberata, inoltre, per i seguenti motivi:

a) venir meno di uno o più requisiti d'ordine generale necessari per l'affidamento di contratti pubblici;

b) trasformazione sostanziale dell'oggetto dell'attività del socio, anche se conseguente ad operazioni di fusione, incorporazione e trasformazione di singole società.

L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Essa ha efficacia ed esecutorietà una volta comunicata al socio escluso.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione secondo quanto previsto agli articoli 35 e successivi dello Statuto, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale comporta anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, salvo diversa determinazione che fosse presa dal Consiglio di Amministrazione in base ad oggettive valutazioni dei diritti e degli obblighi sia della Società Cooperativa Consortile che del socio. In particolare, qualora non fosse possibile, per impegni contrattuali ovvero per disposizioni di legge, modificare la composizione dei soci consorziati, l'esclusione avrà effetto solo nei rapporti interni tra i soci consorziati, nel mentre il socio consorziato escluso rimarrà comunque vincolato per ogni impegno assunto nei confronti di committenti o di concedenti.

Il Socio Consorziato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società Cooperativa Consortile o verso i terzi (nell'ambito dell'attività della Società Cooperativa Consortile) che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di esclusione e/o assunte in data anteriore al ridetto momento, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati alla Società Cooperativa Consortile dal socio consorziato escluso.

Oltre alle ipotesi di esclusione prima previste, costituiscono cause di scioglimento automatico del rapporto limitatamente al socio consorziato rispetto al quale si è verificato:

a) l'estinzione (a qualunque titolo) dell'impresa consorziata;

b) la sottoposizione ad amministrazione controllata o straordinaria;

c) l'ammissione al concordato preventivo;

d) la dichiarazione di fallimento;

e) l'assoggettamento ad altre procedure concorsuali.

Il socio consorziato resta comunque obbligato alle contribuzioni dovute per il risanamento delle passività di bilancio in corso anche in ipotesi di esclusione pronunciata nei suoi confronti ovvero per effetto della risoluzione del

rapporto consortile.

In tutte le ipotesi previste dal presente articolo la Società Cooperativa Consortile, salvo ogni diritto ed azione nei confronti dell'uscente, può, all'unanimità, con esclusione del voto dell'uscente:

a) chiamare a partecipare alla Società, previo assenso del Committente o del Concedente eventualmente interessati, altra impresa che subentri all'uscente e che si obblighi ad accettare il presente statuto, le eventuali modifiche ed ogni altro atto regolamentante la Società Cooperativa Consortile, ed ogni rapporto comunque in essere, assumendo l'intera quota di partecipazione dell'impresa uscente ovvero parte di tale quota, proseguendo in tutto o in parte le attività dell'impresa uscente;

b) ripartire tra i rimanenti Soci consorziati tutte o parte delle attività e della quota di partecipazione alla Società Cooperativa Consortile dell'impresa uscente.

In caso di trasferimento a qualunque titolo, dell'azienda o di ramo d'azienda, l'acquirente subentra nella partecipazione sociale solo nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione all'unanimità lo deliberi espressamente, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento.

Art. 11 (Rimborso delle quote)

Il socio receduto od escluso ha il diritto al rimborso della quota che ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o comunque lo scioglimento del rapporto; la liquidazione della partecipazione sociale va ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e per l'ammontare delle somme ancora dovute dal socio.

Il pagamento può essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio o, limitatamente alla frazione di quota di cui all'ultimo comma dell'art. 2535 cc. entro il maggior termine, comunque non superiore a 5 esercizi successivi, in dipendenza degli eventuali impegni finanziari contratti dalla Società Cooperativa Consortile anche con l'adesione del socio stesso.

I soci esclusi per i motivi indicati ai numeri 2, 4, e 7 dell'art. 10, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. In ogni caso per l'effetto dell'esclusione pronunciata per i motivi sopra indicati, il socio consorziato escluso perde ogni diritto sul patrimonio sociale e sui corrispettivi ancora eventualmente dovutigli: ciò viene accettato dai soci consorziati anche a titolo di penale preventivamente liquidata, fermo restando il diritto della Società Cooperativa Consortile al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 12 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso della quota, in caso di recesso o esclusione del socio, si prescrive ove questo non sia esercitato entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto è divenuto operativo.

Il valore della quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

La Società Cooperativa Consortile può in ogni caso compensare con il debito verso il socio - dovuto al rimborso della quota, al pagamento della prestazione mutualistica ed al rimborso dei prestiti - il suo credito derivante da penali, ove previste nello Statuto e/o in apposito regolamento, da risarcimento

danni, da rimborsi e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della Società Cooperativa Consortile risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 13 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Società Cooperativa Consortile soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 14 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 100,00 (cento/00) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere almeno n. 5 azioni.

La Società Cooperativa Consortile ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 15 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
 - b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione,
- del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
 - d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
 - e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore spetta un solo voto nelle assemblee della Società Cooperativa Consortile. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attri-

buiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 17 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V
STRUMENTI FINANZIARI

Art. 18 (Strumenti di debito)

Con deliberazione dell'assemblea, la Società Cooperativa Consortile può emettere strumenti finanziari di debito, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2526 CC..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario; le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale dei detentori di strumenti finanziari privi di diritto di voto, ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI

Art. 19 (Organi)

Sono organi della Società Cooperativa Consortile:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) L'Organo di Controllo, se nominato.

a) ASSEMBLEA

Art. 20 (Competenze dell'assemblea)

Le decisioni dei soci, quali che siano le materie e gli argomenti su cui decidere, sono adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479, quarto comma, e dell'art. 2479-bis del c.c.

L'assemblea delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge e su quelle sottoposte alla sua approvazione dagli amministratori o dai soci, ai sensi dell'art. 2479, primo comma, del c.c.

Art. 21 (Convocazione)

L'assemblea è convocata con lettera raccomandata, anche a mano, fatta avere ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza o con altro mezzo di comunicazione, idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, individuato dal Consiglio di Amministrazione. La convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci sempre almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nella regione Veneto.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Alle assemblee potranno intervenire, senza diritto di voto, quelle persone che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno invitare.

Art. 22 (Intervento e voto)

Nelle assemblee possono votare soltanto i soci che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci ma, su delibera del Consiglio di Amministrazione, vi possono intervenire anche i soci che non hanno diritto di voto.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c.. I delegati assenti possono farsi rappresentare in assemblea da altri delegati mediante delega scritta, fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Art. 23 (Presidente e verbalizzazione)

Salvo diversa determinazione dell'assemblea, questa è normalmente presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti e dei loro delegati o legali rappresentanti, ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea nei casi previsti dalla legge deve essere redatto da un notaio, Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 24 (Maggioranze e votazioni)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, nelle altre convocazioni l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le assemblee deliberano a maggioranza relativa dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto.

b) AMMINISTRAZIONE

Art. 25 (Consiglio di amministrazione)

La Società Cooperativa Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri, nominati tra i legali rappresentanti o tra membri delegati a rappresentare ciascun socio in assem-

blea, variabile da 3 a 21 eletti dall'assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra legali rappresentanti o tra i membri designati dai soci cooperatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono - alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica - tutti contemporaneamente.

Sono rieleggibili nei limiti massimi consentiti dalla legge.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Il Consiglio elegge nel suo seno, qualora non vi provveda l'assemblea, il presidente e i vice presidenti.

Art. 26 (Compiti del Consiglio di amministrazione - Amministratore Delegato)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società Cooperativa Consortile, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o da esso demandati alla stessa.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe conferite, procedendo, in caso di revoca delle deleghe conferite all'Amministratore Delegato, alla contestuale nomina di un altro Amministratore Delegato. Il Consiglio, su proposta del Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del Consiglio di Amministrazione. Rientra nei poteri del Presidente e dell'Amministratore Delegato, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società Cooperativa Consortile per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.

Ogni tre mesi l'Amministratore Delegato deve riferire al Consiglio di amministrazione e all'Organo di Controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società Cooperativa Consortile e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministratore può nominare un comitato esecutivo (presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, se nominato, dall'Amministratore Delegato, composto da un numero di componenti, nominati tra i legali rappresentanti o tra membri delegati a rappresentare ciascun socio in assemblea, variabile da 3 a 9 ed eletti dal Consiglio di Amministrazione che ne determina di volta in volta il numero) cui affidare la gestione di tutte le attività di spettanza del Consiglio di Amministrazione relative alla gestione della partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e dell'esecuzione di contratti pubblici secondo quanto previsto nel presente Statuto e in particolare nei paragrafi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 4.

Ogni tre mesi il Presidente del Comitato esecutivo deve riferire al Consiglio di amministrazione e all'Organo di Controllo, se nominato, sul generale andamento dell'attività del Comitato esecutivo.

Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che si renda necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e l'organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei voti.

Le votazioni sono sempre palesi. A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede a nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui è stato dato il voto del presidente. Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmate dal presidente e dal segretario. L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

Art. 28 (Integrazione del Consiglio)

In caso di cessazione sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c., laddove applicabile.

In caso di cessazione sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 29 (Emolumenti agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi e/o gettoni di presenza per gli amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, e tenuto conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori.

Art. 30 (Rappresentanza)

La rappresentanza della Società Cooperativa Consortile di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano disgiuntamente sia al Presidente del Consiglio di Amministrazione sia all'Amministratore Delegato.

La rappresentanza della Società Cooperativa Consortile spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della Società Cooperativa Consortile spetta anche al diret-

tore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

c) ORGANO DI CONTROLLO

Art. 31 (Organo di controllo e revisione legale dei conti)

I soci, quando ne ravvisano l'opportunità, possono nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da 1 (un) membro effettivo o da un collegio, composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, su decisione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

TITOLO VII

PATRIMONIO - BILANCIO - RISTORNI

Art. 32 (Patrimonio)

Il patrimonio della cooperative è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci operatori;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori confluito nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui alla lettera a) dell'articolo successivo e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote di cui alla lettera b) del precedente articolo 7;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) dalle riserve indivisibili.

Art. 33 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio per la cui approvazione l'Assemblea deve tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperative, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera la destinazione degli utili annuali come segue:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-

perazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
e) ad eventuali dividendi, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, in misura mai superiore al limite stabilito dalla normativa per le cooperative a mutualità prevalente al fine del riconoscimento del diritto alle agevolazioni; tale dividendo e' aumentabile fino in misura pari al 2% (due per cento) per i soci sovventori;
f) un'eventuale quota destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;
g) il rimanente alle riserve straordinarie e/o indivisibili.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, se esistenti.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nei limiti previsti dalla legge per le cooperative e mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 34 (Ristorni)

In aggiunta a quanto dovuto ai soci durante l'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione che redige il relativo progetto di bilancio, può appostare in loro favore ulteriori somme al conto economico (ristorni), qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente e sottoforma di erogazione diretta oppure come aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi fra la Società Cooperativa Consortile ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- a) la quantità di servizi usufruiti e pagati;
- b) il tempo di permanenza nella Società Cooperativa Consortile.

TITOLO VIII

CLAUSOLE COMPROMISSORIE

Art. 35 (Clausola di Conciliazione)

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e qualsiasi tipo di soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione ed alla validità dello Statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni della normativa vigente.

Art. 36 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui

al D.Lgs n. 5/03, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società Cooperativa Consortile che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o organo di controllo, se nominato, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Società Cooperativa Consortile da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, organo di controllo o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000; ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti del Codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati, entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente, o dalla camera arbitrale promossa dalla Confcooperative oppure in difetto di nomina da parte di questa entro 30 giorni dallo scadere di detto termine, dal Presidente del Tribunale nella circoscrizione del quale cade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata alla Società Cooperativa Consortile, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 37 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita alla conciliazione o agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società Cooperativa Consortile o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art 38 (Nomina liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società Cooperativa Consortile nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39 (Destinazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della Società Cooperativa Consortile, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà destinato nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11. legge 59/1992.

TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società Cooperativa Consortile ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 41 (Norme applicabili)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", ai sensi dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Anna Sara FASOLI

" Maurizio BIANCONI

Esente da bollo ai sensi dell'art. 3 co. 3 dell'art. 2463-bis.
Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Treviso, li 5 dicembre 2019